

Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, modificato e integrato dalle deliberazioni ARG/elt 122/08, 146/08, 139/10, 182/10, 456/2013/R/eel, 508/2013/R/eel, 538/2016/R/eel, 485/2018/R/eel e 356/2020/R/eel e coordinato rispetto al TIV approvato con la deliberazione 301/2012/R/eel

Disposizioni per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007

## TITOLO I

### *Disposizioni generali*

#### Articolo 1

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall’impresa distributrice;
- **procedure concorsuali**: sono le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
- **periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali;
- **parametro  $\Omega$** : è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell’area territoriale indicata;
- **Regolamento**: è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali;
- **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- **TIV**: è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e s.m.i..

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.
- 2.2 I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata pari a quella definita dai vigenti decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in materia e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.
- 2.2bis *Soppresso.*

## **Articolo 3**

### *Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia*

- 3.1 Sono individuate le seguenti 9 (nove) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
1. Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige;
  2. Lombardia;
  3. Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia;
  4. Marche, Toscana, Sardegna;
  5. Lazio;
  6. Campania, Abruzzo, Umbria;
  7. Puglia, Molise, Basilicata;
  8. Calabria;
  9. Sicilia.
- 3.2 L'Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1.

## **TITOLO II**

### *Criteri e modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali*

## **Articolo 4**

### *Obblighi informativi*

- 4.1 Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalità dal medesimo definite, distintamente per ciascuna regione:
- a) la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e del fatturato corrispondenti ai clienti finali non disalimentabili, con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile;

- b) il fatturato complessivo relativo al mese a cui si riferiscono le informazioni di cui alla precedente lettera a);
- c) con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel ventiquattresimo mese precedente, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 (tre) anni, distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili;
- e) in alternativa a quanto indicato alle precedenti lettere c) e d), con riferimento all'ultimo mese dell'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali per cui il dato risulta disponibile e distinguendo tra clienti finali disalimentabili e clienti finali non disalimentabili:
  - i) l'ammontare del credito in essere, al netto del credito oggetto di cessione, distinto in base agli anni di competenza del relativo fatturato; i dati devono essere riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, a ciascuno dei due anni precedenti e, qualora disponibili, anche in forma aggregata, ai periodi precedenti i suddetti anni;
  - ii) il fatturato di competenza di ciascuno degli anni per cui l'informazione di cui al punto i) è disponibile;
- f) sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione.

4.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.1, l'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet:

- a) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l'energia elettrica prelevata comunicati dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 32.2, lettere b) e d), del TIV, con riferimento ai mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;
- b) i dati di cui al comma 4.1;
- c) distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT:
  - 1. il numero dei punti di prelievo serviti in salvaguardia nei mesi di ottobre e novembre;
  - 2. la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
- d) i dati messi a disposizione dal SII con riferimento al numero totale di punti di prelievo serviti in salvaguardia per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti e l'energia elettrica da questi prelevata, distintamente per ciascuna regione, per il periodo intercorrente da ottobre 2019 a ottobre 2020.

4.3 Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale o ambito di propria competenza se inferiore, definisce l'ammontare delle garanzie finanziarie

relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e lo trasmette all'Acquirente Unico.

- 4.3 bis Entro il 9 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Terna, con riferimento a ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1, definisce l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia sulla base delle migliori stime dei clienti serviti in salvaguardia. A tal fine Acquirente Unico mette a disposizione di Terna le informazioni necessarie al computo di detta stima.
- 4.4 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.3, l'Acquirente unico pubblica sul proprio sito internet, con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area territoriale, le informazioni di cui al medesimo comma e le informazioni di cui al comma 4.3 bis, distintamente per ciascuna area territoriale.
- 4.5 La mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 4.1 nei tempi ivi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

## **Articolo 5**

### *Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali*

- 5.1 L'Acquirente Unico predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e stabilisce modalità telematiche per la trasmissione delle istanze di partecipazione alle gare idonee a garantire la segretezza delle informazioni trasmesse dai partecipanti, prevedendo almeno l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
- 5.2 Entro il 23 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet il Regolamento di cui al comma 5.1.
- 5.3 *Soppresso.*
- 5.4 *Soppresso.*
- 5.5 L'Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 giorni dal termine di cui al comma 4.2.
- 5.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali l'Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale, individua l'esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet il nominativo e il corrispondente valore del parametro  $\Omega$ .

## **Articolo 6**

### *Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali*

6.1 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:

- a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente;
- b) ciascun partecipante è tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile indicando:
  - i. il valore, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro  $\Omega$  offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare;
  - ii. il numero massimo di aree per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non può essere superiore al numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia dall'esercente negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;
  - iii. il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta.
- c) il valore vincolante del parametro  $\Omega$  offerto sia espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- d) nessun partecipante possa risultare assegnatario per un numero di aree territoriali superiore al massimo indicato nell'offerta corrispondente, di cui alla lettera b), punto ii.

6.2 Per ciascuna area territoriale, ai fini dell'individuazione dell'esercente la salvaguardia le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione dei partecipanti che abbiano indicato, con riferimento all'area territoriale, il valore vincolante del parametro  $\Omega$  più basso; qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro  $\Omega$ , scelta di uno dei partecipanti tramite sorteggio;
- b) verifica del rispetto del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli esercenti come da essi indicato in offerta;
- c) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati ai sensi della precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree sia rispettato;
- d) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati alla precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta, con l'esclusione delle aree da essi indicate con grado di preferenza più bassa;
- e) reiterazione della procedura escludendo i soggetti che sono già risultati assegnatari per un numero di aree pari al numero massimo da essi indicato nell'offerta ed escludendo le aree territoriali già oggetto di assegnazione nelle iterazioni precedenti.
- f) assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2

6.3 L’Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell’evoluzione dell’assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al presente articolo.

### **Articolo 7**

#### *Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali*

7.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purchè tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;

b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;

c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici

ovvero

aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale;

d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody’s Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings)

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest’ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da

società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante;

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito.

- e) aver prestato alla CSEA il deposito cauzionale di cui al comma 8.1;
- f) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero non essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) avere provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno successivo a quello in cui hanno luogo le procedure concorsuali, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo a clienti finali del mercato libero;
- h) possedere un capitale sociale interamente versato di valore non inferiore a € 100.000;
- i) aver avuto, negli ultimi 12 mesi precedenti le gare per i quali il dato è disponibile, un valore pari a 2 dell'indice di onorabilità  $I_0$  di cui all'Allegato A61 – Regolamento del sistema di garanzie del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dell'utente del dispacciamento;
- j) non aver mai subito, a partire dal mese di gennaio 2017, la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e /o trasporto;
- k) i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della società non devono:
  - 1. trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
  - 2. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - 3. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.

Il requisito di cui alla presente lettera k) si applica anche agli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).

7.2 Qualora, alla data del termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui al comma 5.5, la società partecipante si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 7.1, lettera f), la società ha titolo per partecipare se l'istanza è integrata dai documenti, previsti dal comma 4, lettere (a) e (b) del richiamato articolo 186*bis*, redatti secondo i seguenti criteri:

- i) la relazione di cui alla richiamata lettera (a) deve avere a oggetto tra l'altro la ragionevole capacità di svolgere il servizio di salvaguardia per l'intero periodo di esercizio;
- ii) la dichiarazione di cui alla richiamata lettera (b) deve pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti, previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 6, del presente provvedimento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di esercizio, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio.

7.3 Terna trasmette all'Acquirente Unico, secondo modalità e tempi stabiliti da quest'ultimo nel Regolamento, le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di cui ai commi 7.1, lettere g), i), j) e 7.4.

7.4 Qualora la società che partecipa alla procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento, i requisiti di cui al comma 7.1, lettere g), i) e j) devono essere soddisfatti dall'utente del dispacciamento che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali.

7.5 Acquirente Unico si avvale delle informazioni in possesso del SII secondo modalità e tempi stabiliti nel Regolamento, ai fini della verifica del requisito relativo al contratto di trasporto di cui ai commi 7.1, lettera j) e 7.4.



**Articolo 8**  
*Garanzie*

- 8.1 Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la CSEA, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L'Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2 lettere da a) a e), sono tenuti a costituire presso la CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 1.000.000 (un milione) per ogni area territoriale per il quale risulta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. L'Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
- 8.3 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di spacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.
- 8.4 Ai fini della verifica del versamento delle garanzie finanziarie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 31.4 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.
- 8.5 E' fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono le procedure concorsuali, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti la salvaguardia di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.
- 8.6 L'operatore di cui al comma 7.2, lettera ii), contestualmente agli adempimenti relativi al precedente comma 8.2 e con le medesime modalità ivi previste, provvede a versare alla CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico in capo alla società partecipante, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria  $GAR_r$  determinato, per ciascuna area  $r$  in cui la società partecipante è risultata assegnataria, in misura pari a euro:

$$GAR_r = 0,05*70*E_{SAL_r}$$

dove  $E_{SAL_r}$  è il valore in MWh dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali in salvaguardia serviti nell'area  $r$  negli otto mesi solari precedenti il mese in cui si svolgono le procedure concorsuali.

- 8.7 L'Acquirente unico mette a disposizione della CSEA le informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 8.6.

**Articolo 9**

*Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo*

9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:

- a) l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro;
- b) il prodotto tra:
  - i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
  - ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.

**Articolo 10**

*Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili*

10.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 è istituito un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili.

10.2 In relazione al servizio di salvaguardia erogato a partire dall'1 gennaio 2019, il meccanismo di cui al comma 10.1 è definito dall'articolo 31bis del TIV.